

Oggetto: Normativa antiriciclaggio. Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55.

Alle Unioni Provinciali Agricoltori

Alle Federazioni Regionali Agricoltori

Loro Sedi

Con la presente, d'intesa con la Direzione Politiche Fiscali ed Amministrazione, segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 dell'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal DM n. 55/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze, datato 29 settembre 2023, con cui viene reso concretamente operativo il Registro sulla titolarità effettiva previsto dal D.lgs. n. 231/2007, attuativo della normativa europea antiriciclaggio.

E' opportuno ricordare che, agli effetti della normativa antiriciclaggio, qualora il cliente non sia una persona fisica, i soggetti chiamati agli obblighi di adeguata verifica (che per quanto interessa il nostro settore, sono i soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, *attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati*) sono tenuti a individuare, quale titolare effettivo *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"* ex art. 1 comma 2 lett. pp) del D.lgs. n. 231, 2007.

La necessità di conoscere la persona fisica (o le persone fisiche) a cui sia riconducibile la titolarità effettiva di un ente è stato ritenuto un elemento di particolare importanza nell'attività antiriciclaggio poiché consente di individuare possibili illeciti di chi, celandosi dietro interposizioni fiduciarie, veicoli societari o altre strutture ovvero operazioni complesse e poco trasparenti, potrebbe facilmente occultare la propria identità, tentando operazioni di riciclaggio di proventi illeciti o finanziando organizzazioni terroristiche e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo.

L'art. 20 Decreto n. 231/07, nella sua ultima formulazione come risultante dalla modifica legislativa introdotta con il D.lgs. del 2019, n. 125, indica criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. Ebbene, ai sensi della normativa in parola, il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Concentrando l'attenzione sulle imprese dotate di personalità giuridica, in base all'articolo 20 del D. Lgs. n. 231/2007, nelle società di capitali la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo. Di seguito ricapitoliamo i criteri previsti, nell'ordine che deve essere seguito per la loro applicazione:

1. titolarità di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (**"criterio della proprietà" ex art. 20, comma 2**):
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. qualora l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un'influenza dominante (**"criterio del controllo" ex art. 20 comma 3**);
3. se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente (**"criterio residuale" ex art. 20, comma 5**).

A seguire, viene riportata una tabella esemplificativa del percorso di individuazione del Titolare effettivo ai sensi della normativa di cui all'art. 20 D.lgs. 231/07.

Ciò brevemente riassunto in relazione alla figura del titolare effettivo introdotta e regolamentata dalla normativa antiriciclaggio, si richiama ora l'attenzione sulla istituzione, divenuta oramai operativa, di una sezione del Registro delle imprese all'interno della quale verranno indicate le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

A tal fine, l'articolo 3 del DM n. 55/2022 prevede l'obbligo, in capo ai soggetti indicati nella stessa norma, di comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi all'identità del titolare effettivo.

In particolare, sono tenuti alla comunicazione del titolare effettivo, nello specifico:

- a) le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (ex art. 2188 c.c.) vale a dire: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società in accomandita per azioni;
- b) le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n.361/2000;

c) i trust espressi produttivi di effetti giuridici in Italia e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti nel Territorio dello Stato.

I soggetti sopra indicati dovranno procedere alla comunicazione delle informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva, elencati dall'articolo 4 del DM n. 55/2022, mediante autodichiarazione firmata digitalmente dall'ente obbligato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

Non sarà possibile delegare un terzo – sia questi un professionista persona fisica ovvero una società di servizi - **alla sottoscrizione digitale** della comunicazione.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, così firmata digitalmente dall'obbligato, dovrà successivamente essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato, su delega del soggetto obbligato.

Tali adempimenti dovranno essere eseguiti entro l'11 dicembre 2023, ossia entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (9 ottobre 2023) dell'ultimo provvedimento attuativo del DM n. 55/2022.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, i soggetti obbligati, costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

In caso di variazione della titolarità effettiva dovrà essere inoltrata altra comunicazione di aggiornamento nel medesimo termine dal verificarsi della modifica. Inoltre, ogni anno (e comunque entro 12 mesi dalla prima comunicazione), dovrà essere confermata la titolarità effettiva; tale adempimento potrà essere assolto dalle società di capitali al momento del deposito del bilancio di esercizio.

Per presentare la pratica sarà necessario effettuare i seguenti passaggi:

1. accesso a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure ricorso ad alternativa soluzione di mercato;
2. scegliere la pratica del Titolare Effettivo;
3. indicazione dell'ente oggetto della comunicazione e dichiarazione dei dati del suo Titolare Effettivo;
4. firma della comunicazione con Firma Digitale.

Per le società di capitali la comunicazione deve essere firmata da un amministratore e firmata digitalmente (cosicché gli amministratori sono tenuti a munirsi di firma digitale).

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

Il tema, oltre di interesse per le nostre imprese costituite in forma societaria, incide direttamente anche sul nostro sistema.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che le Unioni Provinciali Agricoltori, essendo associazioni non riconosciute, non rientrano nell'ambito applicativo della normativa come sopra illustrata.

Di contro, saranno tenute all'adempimento degli obblighi di comunicazione relativi alla titolarità effettiva,

in qualità di imprese dotate di personalità giuridica, le nostre Società di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 del DM n. 55/2022.

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di tali enti, andranno applicati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, di cui al sopra richiamato articolo 20 del D.lgs. n. 231/2007. Più precisamente, esclusa la possibilità di individuare in maniera univoca - dall'esame dell'assetto proprietario della società - la **persona fisica** o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta **ex art. 20, comma 2**, ovvero cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società **ex art. 20, comma 3**, non resta che fare applicazione del criterio residuale di cui al comma 5 della medesima disposizione normativa.

Tale ultima norma testualmente recita: *“Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”*

La anzidetta precisazione - **della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica** – a nostro avviso, ha lo scopo di eliminare qualsiasi dubbio circa il fatto che il titolare effettivo sia la persona fisica (dotata di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione) dell'ultimo soggetto (diverso da una persona fisica) posto al vertice della catena partecipativa. Il legislatore, dunque, fornendo la doppia locuzione “società” o “cliente”, chiarisce la portata dei criteri per individuare il titolare effettivo nei casi di catene di controllo, spingendosi verso la “società” apicale del gruppo che controlla il “cliente”.

In conclusione, alla luce di quanto illustrato in materia e del combinato disposto delle norme sopra esaminate, ogni Società di Servizi sarà tenuta a comunicare entro l'11 dicembre 2023 i dati e le informazioni di cui all'articolo 4, DM n. 55/2022, relativi alla persona fisica che detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente controllante, quindi, i dati del Presidente della UPA che possiede la maggioranza delle partecipazioni nelle singole Società.

Direttore

IL PERCORSO PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO
